

# Ordinanza sui servizi linguistici dell'Amministrazione federale (Ordinanza sui servizi linguistici, OS Ling)

del 14 novembre 2012 (Stato 1° luglio 2022)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997<sup>1</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);

vista la legge del 5 ottobre 2007<sup>2</sup> sulle lingue,

*ordina:*

## Sezione 1: Oggetto

### Art. 1

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina:

- a. l'organizzazione dei servizi linguistici dell'Amministrazione federale;
- b. la traduzione e le altre prestazioni dei servizi linguistici dell'Amministrazione federale;
- c. la collaborazione tra i servizi linguistici stessi e quella con le altre unità amministrative e il coordinamento nei confronti dei committenti.

<sup>2</sup> Essa disciplina inoltre il contributo che i servizi linguistici dell'Amministrazione federale forniscono:

- a.<sup>3</sup> alla qualità formale e materiale dei testi della Confederazione che devono essere pubblicati;
- b. all'attività di informazione e comunicazione plurilingue della Confederazione;
- c. alla promozione del plurilinguismo e al funzionamento plurilingue e integrato dell'Amministrazione federale.

RU 2012 6457

<sup>1</sup> RS 172.010

<sup>2</sup> RS 441.1

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 692).

## Sezione 2: Organizzazione e coordinamento

### Art. 2 Organizzazione

<sup>1</sup> I servizi linguistici dell'Amministrazione federale comprendono l'insieme delle unità che forniscono traduzioni e altre prestazioni linguistiche, nei servizi linguistici centrali della Cancelleria federale e nei servizi linguistici dei Dipartimenti.

<sup>2</sup> Sono organizzati per lingua.

<sup>3</sup> Collaborano sul piano tecnico-specialistico e organizzativo con il servizio linguistico dei Servizi del Parlamento e lo coinvolgono nelle attività di comune interesse.

### Art. 3 Unità della Cancelleria federale

I servizi linguistici centrali della Cancelleria federale comprendono un'unità a sé stante per ciascuna delle lingue tedesca, francese, italiana, romancia, inglese e per la terminologia, con un responsabile per ciascuna.

### Art. 4 Unità dei Dipartimenti

<sup>1</sup> I servizi linguistici dei Dipartimenti comprendono unità a sé stanti per il tedesco, il francese e l'italiano e, ove opportuno, per l'inglese e altre lingue, con un responsabile per ciascuna lingua.

<sup>2</sup> Ogni Dipartimento dispone almeno per il tedesco, per il francese e per l'italiano di unità centrali a sé stanti che assicurano la pianificazione e il coordinamento per la rispettiva lingua.

<sup>3</sup> Il responsabile di un'unità centrale può emanare istruzioni ed esigere informazioni nell'ambito del suo Dipartimento, per quanto necessario allo svolgimento delle proprie funzioni.

### Art. 5 Coordinamento interdipartimentale

<sup>1</sup> La Cancelleria federale coordina la traduzione e le altre prestazioni linguistiche nell'Amministrazione federale considerando criteri gestionali, l'interconnessione dei compiti, nonché l'equilibrio tra le lingue e il loro statuto.

<sup>2</sup> La Conferenza interdipartimentale dei servizi linguistici (CISL) assiste la Cancelleria federale nell'analisi delle esigenze dei servizi linguistici, come pure nell'orientamento e nel coordinamento delle attività.

<sup>3</sup> La CISL è un organo consultivo. Si compone di rappresentanti dei servizi linguistici centrali della Cancelleria federale e dei servizi linguistici dei Dipartimenti. Il servizio linguistico dei Servizi del Parlamento può parteciparvi.

<sup>4</sup> La Cancelleria federale dirige la CISL. Ne approva il regolamento.

### Sezione 3: Prestazioni linguistiche

#### Art. 6 Tipi di prestazioni

Le prestazioni linguistiche comprendono segnatamente:

- a. la traduzione di testi in una o più lingue;
- b. il controllo di traduzioni e altri testi per verificarne la qualità e la conformità alle esigenze formali (revisione);
- c. le attività terminologiche settoriali, nonché la messa a disposizione e la gestione di strumenti terminologici destinati alle unità che forniscono prestazioni linguistiche o all'insieme dell'Amministrazione federale;
- d. la messa a disposizione e la gestione di strumenti linguistici;
- e. le attività di consulenza linguistica.

#### Art. 7 Criteri qualitativi

<sup>1</sup> Le prestazioni linguistiche seguono criteri qualitativi tali da contribuire in particolare all'esattezza, alla coerenza, alla semplicità, alla comprensibilità e alla formulazione non sessista dei testi.

<sup>2</sup> I criteri qualitativi sono definiti nelle istruzioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 4 giugno 2010<sup>4</sup> sulle lingue.<sup>5</sup>

#### Art. 8 Lingue delle prestazioni

<sup>1</sup> Le traduzioni e le altre prestazioni linguistiche sono fornite nelle lingue previste in particolare dalla legislazione sulle lingue e dalla legislazione sulle pubblicazioni ufficiali.

<sup>2</sup> I testi rivolti al pubblico e non considerati dalla legislazione di cui al capoverso 1, come pure i testi relativi al funzionamento interno dell'Amministrazione federale e destinati ai collaboratori, sono forniti in più lingue nella misura in cui la specifica importanza di tali testi o l'entità della cerchia di destinatari lo giustifica.

<sup>3</sup> La Cancelleria federale disciplina i dettagli mediante istruzioni.

#### Art. 9<sup>6</sup> Pianificazione concertata

I servizi linguistici dell'Amministrazione federale e i committenti pianificano congiuntamente il tempo necessario per le singole prestazioni linguistiche. Fissano di concerto i termini di consegna in modo da:

- a. includere i controlli qualitativi; e

<sup>4</sup> RS 441.11

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 692).

- b. se si tratta di testi pubblicati in più di una lingua, garantire la loro pubblicazione simultanea nelle lingue richieste.

#### **Art. 10** Fornitura delle prestazioni

<sup>1</sup> Le traduzioni e le altre prestazioni linguistiche destinate all'Amministrazione federale sono fornite di norma dai servizi linguistici dell'Amministrazione federale.

<sup>2</sup> Le unità che forniscono prestazioni linguistiche nei Dipartimenti effettuano di norma le traduzioni e le revisioni dei testi emanati dai rispettivi Dipartimenti.

<sup>3</sup> Le unità che forniscono prestazioni linguistiche nella Cancelleria federale effettuano di norma:

- a. le traduzioni e le revisioni dei testi che emanano dalla Cancelleria federale;
- b. le traduzioni e le revisioni dei testi che pertengono alla funzione del Presidente della Confederazione;
- c.<sup>7</sup> il controllo linguistico finale dei testi pubblicati in virtù della legislazione sulle pubblicazioni ufficiali, ad eccezione in particolare dei testi da pubblicare mediante rimando e del commento alle ordinanze.

#### **Art. 11** Mandati affidati a esterni

<sup>1</sup> In caso di sovraccarico o d'urgenza e dopo aver esperito tutte le forme di collaborazione interna, singoli mandati di traduzione o per altre prestazioni linguistiche possono essere affidati a traduttori o altri specialisti esterni, con l'accordo dell'unità cui compete la prestazione linguistica richiesta o per il suo tramite.

<sup>2</sup> L'unità interessata ha la responsabilità qualitativa finale per i mandati affidati a esterni secondo il capoverso 1.

<sup>3</sup> La Cancelleria federale disciplina i dettagli mediante istruzioni.

### **Sezione 4: Disposizioni particolari**

#### **Art. 12** Lingua italiana

<sup>1</sup> L'unità responsabile per l'italiano presso la Cancelleria federale è unica responsabile della versione italiana dei testi pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nel Foglio federale e ne coordina la preparazione.

<sup>2</sup> Può concordare deleghe con i responsabili delle unità centrali per l'italiano nei Dipartimenti per la traduzione di singoli testi.

<sup>3</sup> Funge da servizio linguistico di lingua italiana per l'Assemblea federale.

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 692).

<sup>4</sup> Le unità per l'italiano nei Dipartimenti traducono di norma gli interventi parlamentari attribuiti per disbrigo al loro Dipartimento come pure le risposte e i pareri del Consiglio federale relativi a tali interventi.

**Art. 13**           Lingua romancia

<sup>1</sup> L'unità responsabile per il romancio presso la Cancelleria federale coordina la traduzione dei testi in romancio.

<sup>2</sup> La pubblicazione dei testi in romancio è disciplinata dall'articolo 3 dell'ordinanza del 4 giugno 2010<sup>8</sup> sulle lingue.

**Art. 14**           Lingua inglese

<sup>1</sup> L'unità responsabile per l'inglese presso la Cancelleria federale cura la traduzione verso l'inglese dei testi di particolare importanza o di interesse internazionale, segnatamente di atti normativi scelti del diritto interno.

<sup>2</sup> Coordina le traduzioni in inglese di testi importanti prodotte al di fuori della Cancelleria federale e ne assicura la revisione.

**Art. 15**           Terminologia

<sup>1</sup> L'unità responsabile per la terminologia presso la Cancelleria federale organizza e coordina le attività terminologiche dell'Amministrazione federale.

<sup>2</sup> Gestisce la banca dati terminologica centrale TERMDAT.

<sup>3</sup> Realizza i suoi progetti terminologici in collaborazione con i Dipartimenti.

## Sezione 5: Disposizioni finali

**Art. 16**           Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>9</sup> sulla traduzione nell'amministrazione generale della Confederazione è abrogata.

**Art. 17**           Modifica del diritto vigente

...<sup>10</sup>

**Art. 18**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

<sup>8</sup> RS 441.11

<sup>9</sup> [RU 1995 3632, 2008 5153 all. n. 3, 2010 2653 all. n. II 2]

<sup>10</sup> La mod. può essere consultata alla RU 2012 6457.

